



377/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78893 del registro di Segreteria.

TRA

XX, YX, ZX,

rappresentate e difese dall'avv. Gaspare Morgante.

RICORRENTI

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

Le ricorrenti hanno rappresentato di essere eredi del sig. ZX, deceduto in data OMISSIS e hanno rilevato che la Guardia di Finanza ha riliquidato il trattamento pensionistico di cui era titolare il sig. X con il decreto n. 2167/2017

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

per il periodo dal 10/08/1996 al 4/08/2014. Le ricorrenti hanno, quindi, evidenziato l'inadempimento del resistente che non ha provveduto al pagamento nonostante la comunicazione della Guardia di Finanza e il ricorso in via amministrativa. Hanno concluso chiedendo di condannare l'INPS al pagamento della somma dovuta pari a € 79.262,64 (come da seguente calcolo: Euro 4.403,48 x 18 anni), oltre oneri accessori e spese legali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con comparsa di costituzione il resistente ha rappresentato che il decreto n. 2167/2017 è stato attuato con lotto n. 67 del 19/03/2019 e ha evidenziato l'errore di calcolo delle somme dovute, in quanto nel ricorso l'importo di € 4.403,48 è stato moltiplicato per il numero di anni intercorrenti dal 10/08/1996 al 04/08/2014, senza tener conto delle somme già corrisposte. Sul punto, il resistente ha, quindi, evidenziato che *"si deve procedere ad un calcolo per differenziale avendo come parametro l'importo del decreto da applicare e l'importo dei decreti precedentemente applicati. L'importo di €. 4403,48 del decreto 2167 del 2017 che riliquida la pensione privilegiata deve essere messo a confronto con l'importo scaturente dal decreto nr. 3476 del*

21/11/2007 che riliquida la pensione ordinaria per applicazione del beneficio ex art 117. Più precisamente, dall'applicazione del decreto nr 3476 del 2007 è scaturito un incremento di €. 18,95. Dall'applicazione del decreto del 2017 è scaturito un incremento di €. 20,84. Quest'ultimo incremento deve essere raffrontato per differenza con quello scaturente dal dm 3476 e, quindi, $20,84 - 18,95 = 1,89$ ". Ha, quindi, rilevato che "tale incremento ha generato un arretrato di €. 532,46 lordi". Ha concluso per il rigetto della domanda e in subordine ha chiesto di dichiarare dovuto il solo importo lordo a titolo di arretati di € 532,46.

All'udienza del 22/03/2023, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Gaspare Morgante ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in subordine ha chiesto rinvio per verificare l'entità della somma in contestazione, e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS si è riportata alle memorie in atti e non si è opposta al rinvio; all'esito della camera di consiglio, con l'ordinanza n. 66/2023 è stata accolta la richiesta di rinvio con onere in capo all'INPS di relazionare e depositare documentazione in ordine ai pagamenti effettuati, con fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio del 25/10/2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con nota il resistente ha depositato la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, fatta eccezione per l'importo di 532,46 lordi.

All'udienza del 25/10/2023, con ordinanza a verbale è stato concesso il rinvio chiesto dal ricorrente, a cui il resistente non si è opposto.

Con note i ricorrenti hanno prodotto documentazione e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e, in subordine, per il pagamento della somma di € 532,46, oltre oneri accessori, con compensazione delle spese.

All'udienza del 23/07/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Gaspare Morgante per i ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps si è riportata agli atti e ha insistito per il rigetto; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Le ricorrenti hanno chiesto di condannare il resistente al pagamento della somma dovuta a seguito del decreto n. 2167/2017, quantificata in € 79.262,64.

Dalla documentazione in atti, la domanda delle

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrenti risulta, però, solo in parte fondata.

Con il decreto n. 2167/2017 il trattamento pensionistico privilegiato è stato riliquidato in € 4.403,48, con contemporanea cessazione della pensione riliquidata con il decreto n. 3476/2007 e del trattamento privilegiato conferito con il decreto n. 100925/1987.

L'INPS ha, poi, depositato, a riscontro dell'ordinanza n. 66/2023 documentazione sufficiente a provare che alle ricorrenti spetti solo l'importo di € 532,46 lordi (relazione, cedolini di pagamento e foglio di calcolo).

Rimane, quindi, da liquidare l'importo di € 532,46 lordi, come da conteggio del resistente.

Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto; sulle somme dovute a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le spese legali sono compensate tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nulla per le

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato , ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, riconosce il diritto delle ricorrenti al pagamento di € 532,46 lordi, oltre agli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.07.2024 10:47:51
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato
, ai sensi
dell'art. 52, c. 3
D.Lgs. 196/03